

FONDAZIONE SOCIETA' ITALIANA DI NEUROLOGIA
STATUTO

Art. 1 (Denominazione)

È costituita la Fondazione denominata "Fondazione **SOCIETA' ITALIANA DI NEUROLOGIA** " con sede in Siena, (53100), Via del Cavallerizzo, 1

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La denominazione della "Fondazione **SOCIETA' ITALIANA DI NEUROLOGIA ONLUS**" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 (Sede legale)

La Fondazione ha sede legale in Siena (53100), Via del Cavallerizzo, 1

Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 3 (Finalità e attività).

La Fondazione Società Italiana di Neurologia persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo istituzionale di promuovere in Italia gli studi neurologici, finalizzati allo sviluppo della ricerca scientifica, alla formazione, all'aggiornamento degli specialisti e al miglioramento della qualità professionale nell'assistenza ai soggetti con malattie del sistema nervoso.

La finalità delle attività è quella di fornire un palcoscenico ricco d'interesse e fascino ai neurologi, alle associazioni e a tutti gli operatori sanitari coinvolti nell'assistenza alle persone colpite da malattie acute e croniche del Sistema Nervoso.

Tutte le condizioni d'interesse neurologico sono trattate per gli aspetti più innovativi e per le caratteristiche di impiego nella pratica clinica.

Particolare risalto viene dato alle risorse terapeutiche disponibili e ai percorsi assistenziali codificati al fine di modificare l'andamento delle molteplici malattie neurologiche.

Le finalità istituzionali dell'associazione comprendono:

- il miglioramento della qualità professionale nell'assistenza ai soggetti con malattie del sistema nervoso
- l'attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente, residenziale e a distanza, nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM;
- la collaborazione con il MIUR, le università, il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
- l'elaborazione di linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.);

- promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici
- l'organizzazione di congressi scientifici nazionali almeno una volta l'anno;
- riunioni scientifiche periodiche delle Sezioni Regionali e Interregionali;
- altre riunioni programmate e finalizzate alla promozione della ricerca e dell'attività scientifica, alla formazione, anche manageriale dei soci ed alla loro qualità professionale;
- la gestione di una propria rivista, organo ufficiale della Fondazione;
- un sito e un notiziario della Fondazione quale strumento periodico di informazione;
- la concessione di patrocinii a iniziative scientifiche e didattiche, purché siano di elevato livello e coerenti con i fini istituzionali della Società.
- la promozione e l'elaborazione di studi e ricerche anche con erogazione di fondi;
- la realizzazione e la gestione di un Centro Studi e la raccolta storica con la creazione di una Banca dati sulla documentazione di settore;
- l'istituzione di premi e/o borse di studio anche in raccordo con la comunità scientifica, con le Università e con gli Istituti di istruzione superiore o specialistica, gli Istituti a carattere scientifico e le Aziende sanitarie. La Fondazione opererà nell'osservanza della normativa che disciplina le specifiche materie e, quindi, previo il conseguimento di tutte le autorizzazioni, abilitazioni e iscrizioni eventualmente richieste.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- f) erogare premi e borse di studio;
- g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- i) acquisire, gestire, organizzare ed amministrare strutture sanitarie e centri di ricerca che abbiano le medesime finalità della Fondazione;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel presente articolo.

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 4 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- da un capitale iniziale di 100.000,00 €, versato dai soci fondatori;
- dai conferimenti patrimoniali dei soci fondatori;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore da altri Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge e per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio. Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, anche in osservanza della lettera d), comma 1 dell'art. 10 del D.L.vo n. 460/1997;
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

Art. 5 (Risorse economiche)

I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico - finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.

Per il raggiungimento dello scopo, la Fondazione dispone quindi:

1. dei redditi del patrimonio di cui all'articolo 4;
2. delle somme che pervengono alla Fondazione da Enti o privati interessati ai suoi fini che non siano destinati a incremento del patrimonio;
3. delle somme raccolte attraverso pubbliche sottoscrizioni;
4. delle somme che pervengano alla Fondazione con la già precisa destinazione delle finalità o dei progetti di ricerca sempre rientranti negli scopi espressi nel presente statuto a cui devono essere destinate;
5. delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio destinate, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, a uso diverso dall'incremento del patrimonio;
6. delle somme e contributi che pervengono alla Fondazione da parte di terzi, pubblici o privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, le quali non siano destinate a incremento del patrimonio. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di valore non modico sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipulazione.

Art. 6 (Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale)

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97 recante "disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali".

Art. 7 (Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio Sindacale.

Tutti gli organi della Fondazione restano in carica per la stessa durata delle omologhe cariche nella Società Italiana di Neurologia, ovvero decadono alla loro scadenza.

Art. 8 (Presidente)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- partecipa al Comitato Tecnico Scientifico;
- cura che vengano eseguite le delibere del Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e/o il Tesoriere, coerentemente con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sono investiti, anche con firma libera e disgiunta fra loro, dei più ampi poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme liquidate a disposizione della Società, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive di qualsiasi genere, quali, in via esemplificativa, apertura dei conti correnti, richiesta fidi, anticipazioni, crediti e sovvenzioni e loro utilizzo, emissione di assegni su conti correnti intestati alla Società;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente in carica, il Vice Presidente ne assume le funzioni fino alla successiva assemblea dei Soci della Società Italiana di Neurologia. In tale occasione, con ratifica dell'Assemblea dei Soci della Società Italiana di Neurologia, le funzioni vengono assunte dal Presidente eletto, il quale conclude comunque il proprio mandato alla data prevista all'atto della sua elezione

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.

In caso di assenza, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

Art. 9 (Nomina Consiglio di amministrazione)

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, presieduto di diritto dal Presidente in carica della Società Italiana di Neurologia.

Gli altri membri del Consiglio, in numero di 4, sono di diritto:

- il Vice-Presidente della Società Italiana di Neurologia,
- il Segretario della Società Italiana di Neurologia,
- il Tesoriere della Società Italiana di Neurologia,
- il Past President della Società Italiana di Neurologia.

Il Segretario, oltre che curare lo svolgimento delle Assemblee e delle sedute del Consiglio di Amministrazione, delle quali redige i relativi verbali, mantiene uno stretto collegamento con il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Tesoriere e gli Uffici che fanno capo al Consiglio di Amministrazione.

Egli inoltre coordina tutte le iniziative idonee alla realizzazione degli scopi statutari della Fondazione.

L'attività del Segretario si avvale della collaborazione di una Segreteria Organizzativa anche affidata ad una organizzazione esterna, proposta dal Segretario ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Tesoriere amministra i beni della Fondazione.

Le cariche della Società Italiana di Neurologia sono integralmente replicate – sia nella forma che nei contenuti – nelle cariche del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per la stessa durata delle cariche dei suoi componenti nella Società Italiana di Neurologia.

Art. 10 (Riunioni)

Il Consiglio si riunisce ordinariamente 2 volte l'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 3 Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o posta certificata, spedita ai Consiglieri non oltre 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tranne i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata per posta certificata, telefax o telegramma entro il giorno precedente.

Le sedute del Consiglio, che possono essere sia residenziali che a distanza, sono valide con la presenza dei quattro quinti dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede la riunione viene duplicato.

Per le modifiche statutarie è necessaria l'unanimità dei voti.

Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri.

Alle riunioni possono prendere parte - su convocazione del Presidente - sia il Collegio dei Probiviri che il Collegio sindacale (o revisore unico).

Art. 11 (Competenze)

Sono di competenza del Consiglio di amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso:

- I. la programmazione anno per anno dell'attività sociale;

- II. alla formazione alla approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- III. l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari;
- IV. l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nel settore;
- V. organizzazione della Fondazione;
- VI. le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
- VII. le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;
- VIII. le deliberazioni relative a tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della Fondazione per assicurare la sua piena operatività;
- IX. le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo;
- X. l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili, ove opportuno;
- XI. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, contributi e donazioni anche immobiliari;
- XII. delegare specifici compiti ai membri del consiglio di Amministrazione;
- XIII. assumere, affidare incarichi professionali, per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;
- XIV. ratificare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- XV. ratificare i componenti del Collegio dei Probiviri;
- XVI. nominare il Collegio dei Revisori che svolge anche le funzioni di controllo legale dei conti;
- XVII. deliberare eventuali modifiche statutarie;
- XVIII. costituire il Fondo Vincolato a tutela dei terzi con le modalità previste dalla legge;
- XIX. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Art. 12 (Comitato Tecnico Scientifico)

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto dai 14 Consiglieri Eletti nel Consiglio Direttivo della Società Italiana di Neurologia, elegge al proprio interno un membro con funzioni di Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, ed è ratificato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico svolge, tra l'altro, funzioni di organo consultivo del Consiglio di Amministrazione e, in quanto tale, ha facoltà di formulare proposte nei confronti del Consiglio stesso in ordine a tutte le materie oggetto delle attività della Fondazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico collabora con la Presidenza per la realizzazione dei fini istituzionali della Fondazione sulla base di programmi approvati dal Consiglio di amministrazione, coordinando la realizzazione delle iniziative scientifiche e culturali concordate.

Il Comitato Tecnico Scientifico può inoltre costituire particolari Commissioni per specifici compiti.

Il Comitato Tecnico Scientifico delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale la proposta cui abbia dato il voto favorevole il Presidente.

Il Comitato Tecnico Scientifico elabora un piano annuale e/o pluriennale delle attività di studio, ricerca e formazione, indicando, in linea di massima, i progetti da sviluppare prioritariamente.

Il piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal suo Presidente che ne assicura la funzionalità e l'organizzazione.

Alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico deve essere anche convocato il Presidente della Fondazione, il quale, in caso di impedimento, può delegare il Segretario o un altro membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 13 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è di diritto il medesimo della Società Italiana di Neurologia.

Il Collegio dei Probiviri esprime parere consultivo, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, in merito alle attività espletate dalla Fondazione, tenendo conto dei principi di tutela della Fondazione stessa e degli aspetti pertinenti l'attività.

Tutte le eventuali controversie, potranno essere sottoposte, preliminarmente ad ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 14 (Collegio sindacale o Revisore unico)

Nel caso di Collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di Revisore unico questi viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

I sindaci effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio.

I sindaci restano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.

Il collegio ha i doveri ed i compiti stabiliti dalla legge.

Art. 15 (Centro Studi)

La Fondazione comprende al suo interno un Centro studi, finalizzato alla gestione di progetti di ricerca che possano determinare un impatto favorevole sulle patologie neurologiche.

Le attività condotte rispettano quanto previsto e richiesto dalle Good Clinical Practices (GCP) e dalla normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche.

Gli obiettivi sono l'identificazione di reali problematiche cliniche, l'organizzazione di studi che hanno lo scopo di chiarire o risolvere alcune di queste problematiche, la creazione di un network di centri che ben rappresentano la realtà clinica quotidiana, la raccolta e l'interpretazione dei dati clinici rilevati, il trasferimento dei risultati alla pratica clinica, la pianificazione e l'implementazione di appropriate politiche sanitarie in ambito neurologico.

Il Centro Studi si occupa di:

- epidemiologia clinica delle malattie neurologiche;
- creazione di una rete di Centri clinici per studi collaborativi;
- creazione, aggiornamento e gestione di una biblioteca scientifica "essenziale" riferita alle pubblicazioni recenti più significative in ogni settori della neurologia;
- censimento delle attività di ricerca neurologica in Italia;
- censimento delle strutture neurologiche a valenza assistenziale;
- valutazione dell'uso di risorse assistenziali e della loro appropriatezza;
- raccolta e selezione delle linee guida;
- acquisizione di informazioni sui percorsi diagnostici e terapeutici delle principali malattie neurologiche, adottati nei centri ospedalieri e territoriali;
- censimento e gestione dei trial clinici e di studi di outcome;

- censimento delle strutture neurologiche italiane, ospedaliere e territoriali;
- facilitazione dei collegamenti fra il personale addetto alla ricerca.

Il Centro Studi è diretto da un coordinatore eletto dal Consiglio Direttivo della Società Italiana di Neurologia e si avvale della medesima organizzazione.

Art. 16 (Durata esercizio sociale)

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 17 (Bilancio preventivo)

Il Consiglio di amministrazione predispone - entro il 30.09 di ogni anno - il bilancio di previsione per l'anno successivo, e la relativa relazione.

Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.

Art. 18 (Bilancio consuntivo)

Il Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale redige il bilancio consuntivo, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata previdenza e con la maggiore chiarezza possibile onde facilitarne la lettura da parte dei terzi.

Nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 19 (Scioglimento)

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per volontà del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Neurologia
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale.

Art. 20 (Liquidatore)

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei due/terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 21 (Devoluzione del patrimonio)

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre Fondazioni od associazioni sempre costituite in organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 (Norme finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.